



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2022, proposto da

Milena Vizzarri, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Teramo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Di Sciascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Francesca Leone, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare, dei seguenti atti:

- Deliberazione D. G. della Asl di Teramo n. 1418 del 2 agosto 2022 di ulteriore rettifica della graduatoria a seguito di pronunce del TAR;
- Deliberazione D. G. della Asl di Teramo n. 1287 del 30 giugno 2022 “Rettifica deliberazione n. 946 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto: Concorso pubblico, per

titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B – livello economico Bs – Ruolo tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila (codice concorso C17) ... Approvazione delle graduatorie di merito”;

- Nota Ausl 4 Teramo prot. n. 0066558/22 del 23/6/2022 di mancato accoglimento dell'istanza in autotutela avanzata dalla Sig.ra Vizzarri Milena;
- Deliberazione D. G. della Asl di Teramo n. 946 del 17 maggio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva successivamente modificata;
- Verbale della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente;
- Scheda di valutazione dei titoli nella parte in cui vengono attribuiti alla ricorrente 45,355 punti;
- Ogni altro atto, antecedente, consequenziale e connesso, anche se non conosciuto, a quelli sopra richiamati lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Teramo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'esame preliminare del gravame evidenzia, in via prioritaria ed ai fini di ogni opportuna decisione, l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio, mediante ordine *jussu iudicis* ai sensi dell'art. 49, comma 1 del c.p.a..

Considerato che ricorrono nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, per disporre la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione.

Ritenuto che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., è pertanto necessario disporre, la pubblicazione sul sito web della A.S.L. n. 4 di Teramo, con le seguenti modalità:

a) l'avviso dovrà recare l'indicazione in particolare: dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; del numero di registro generale del ricorso; del nome della ricorrente; del testo integrale del ricorso introduttivo; dell'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; dell'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

b) In ordine alle prescritte modalità la A.S.L. n. 4 di Teramo ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso contenente l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, di cui dovranno essere riportati gli estremi e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (giorni) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che parte ricorrente deduce che altri concorrenti (Di Cola Silvana, Tenaglia Giovanna, Cecamore Giovanna, Ruzzi Gabriella e Dell'orefice Nicolò Maria, che hanno prestato la loro attività alle dipendenze della cooperativa Azzurra), si sono visti assegnare punteggi più elevati di quelli attribuiti alla medesima, in quanto considerati periodi di servizio svolti presso un'altra pubblica amministrazione.

Ritenuto che la ASL resistente nulla controdeduce in ordine alla lamentata disparità di trattamento.

Ritenuto, pertanto, necessario ai fini del decidere disporre incumbenti istruttori,

essendo necessario acquisire apposita formale relazione da parte dell'Amministrazione intimata che indichi la valutazione riportata dai cennati candidati rispetto ai servizi prestati alle dipendenze della cooperativa Azzurra ed alla relativa durata. Al predetto adempimento l'Amministrazione vi dovrà provvedere nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.

Ritenuto che la trattazione del merito del ricorso debba essere rinviata all'udienza pubblica del 7 giugno 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) così statuisce:

1. dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
2. ordina alla A.S.L. n.4 di Teramo di provvedere all'adempimento istruttorio nei modi e nei termini perentori di cui alla parte motiva;
3. riserva al definitivo ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese;
4. rinvia le parti, per l'ulteriore trattazione, alla pubblica udienza del 7 giugno 2023.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO